

Gentile Socio,

in data 23 giugno u.s. si è svolto a Roma il Convegno «Prospettive e sfide dell'ECM», durante il quale il Ministro della salute ha invitato i professionisti sanitari e sociosanitari a considerare l'obbligo di acquisizione triennale dei crediti formativi come occasione per migliorare realmente la propria professione più che come mero adempimento formale.

Sono state, inoltre, ricordate le novità approvate con la legge di conversione del cd. decreto milleproroghe (L. n. 14 del 24 febbraio 2023).

In particolare:

- Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023.
- Il triennio formativo 2023-2025 e il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.
- La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua”.

E' stata fatta menzione del **DECRETO-LEGGE 1 giugno 2023, n. 61** a sostegno dell'Emilia Romagna (e località confinanti interessate) «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. (GU n.127 del 1-6-2023)».

Art.13 comma 2. I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei comuni indicati [nell'allegato 1](#) durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua.

Obbligo formativo ed efficacia delle polizze assicurative

Si ricorda, a riguardo, anche l'Emendamento approvato dalla Commissione Bilancio e Tesoro della Camera in sede di conversione in legge del DL 152/2021, secondo il quale:

omissis.....a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.

Modalità di acquisizione dei crediti ECM

1. Attraverso la formazione erogata da un Provider
2. Attraverso la formazione individuale

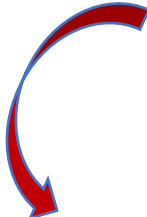
Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

<https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>

Crediti riconosciuti

1. Formazione erogata da un Provider

Al seguente link è disponibile la tabella con i criteri per l'assegnazione dei crediti ECM aggiornata al 2023.



https://ape.agenas.it/documenti/normativa/criteri_assegnazione_crediti_2023.pdf

Riguarda discenti, docenti/relatori, tutor, moderatori, responsabili scientifici, altri ruoli.

2. Formazione individuale (attività non erogate da Provider)

Tali attività possono consistere in:

a) attività di ricerca scientifica:

1. pubblicazioni scientifiche (Allegato IV);
2. studi e ricerca (Allegato V);

b) tutoraggio individuale (Allegato VI);

c) attività di formazione individuale all'estero (Allegato VII);

d) attività di autoformazione (Allegato VIII).

Formazione individuale

Non può superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione, ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.

Crediti riconosciuti

2. Formazione individuale

a) Attività di ricerca scientifica: 1. pubblicazioni scientifiche

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali *Scopus* e *Web of Science/ Web of Knowledge* maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

- 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding);
- 1 credito (se in posizione non preminente).

Crediti riconosciuti

Formazione individuale

a) Attività di ricerca scientifica: 2. studi e ricerca

I professionisti sanitari che partecipano a ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull'attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche, **maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione della sua rilevanza e dell'impegno previsto.**

Formazione individuale

Crediti riconosciuti

Attività di ricerca scientifica: 2. studi e ricerca

[...] Resta fermo quanto previsto dal par. 1.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario in materia di conflitto di interessi. Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca la presenza del nominativo del professionista sanitario tra coloro che hanno partecipato allo studio o ricerca ovvero alla elaborazione di linee guida: • **5 crediti** per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi; • **10 crediti** per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore a sei mesi e fino a dodici mesi; • **20 crediti** per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi.[...]».

Formazione individuale

b) Tutoraggio individuale

Crediti riconosciuti

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario¹ e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di **1 credito formativo ogni 15 ore di attività**.

Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure: i coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie di cui alla nota 7; il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

Nota 7 Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto del 11 dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni. È compresa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti.

c) Formazione individuale all'estero

- Le attività formative svolte all'estero sono finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento «diretto» e «personale» delle esperienze straniere che stimoli un'effettiva e adeguata comparazione interculturale.
- Formazione individuale svolta all'estero presso enti inseriti nella LEEF
- Formazione individuale svolta all'estero presso enti non inseriti nella LEEF
- Convenzioni e misure per il mutuo riconoscimento dei crediti all'estero
- LEEF: Lista degli Enti Esteri di Formazione

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
<https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>

Formazione individuale

Crediti riconosciuti

d) Autoformazione

L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi e albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM. **Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale**, ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire. Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Fonti informative dei crediti maturati

Il professionista sanitario può conoscere in ogni momento, tramite l'accesso **con SPID** all'anagrafe nazionale del CoGeAPS, i crediti maturati e il proprio debito formativo complessivo.

<https://application.cogeaps.it/login/>



<https://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx>



Riconoscimento e registrazione dei crediti per attività di formazione individuale

Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato alla presentazione, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l'attività svolta.

Competenti al riconoscimento dei crediti formativi sono gli Ordini.

I professionisti, per la richiesta di inserimento dei crediti, devono rivolgersi al portale del COGEAPS ferma restando la possibilità di fornire una diversa indicazione, da parte del proprio Ordine di appartenenza.

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

<https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>